



NOTIZIARIO

n. 06

GIUGNO

Confetra F.V.G. - Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste
Alleanza della Spedizione, del Trasporto e della Logistica nel F.V.G.

Mensile di informazione tecnica e professionale

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

38) Calendario del mese di giugno 2017

PREVIDENZA

39) Lavoro – D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge 21.6.2017, n. 96 su S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017.

LAVORO

40) Linee guida in materia di tirocini – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25.5.2017
Tributi

TRIBUTI

41) IMU (dal Notiziario di giugno 2017 dello Studio Associato Zunarelli – A cura dell'Ufficio di Trieste – Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzi)

NOTIZIE IN BREVE

42) Autotrasporto – Dichiarazione antimafia

UNIONE EUROPEA

43) Pacchetto mobilità

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

38) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha partecipato nel mese di giugno 2017 tramite propri rappresentanti:

1/6 Visita a Trieste di una delegazione di spedizionieri della repubblica ceca.



9/6 Assemblea dell'Associazione per lo Studio del Diritto Doganale, Mestre

13/6 Seminario "Il contratto di logistica, elementi giuridici e aspetti pratici", presso ASPT ASTRA F.V.G.



18/6 Open day 2017 del porto di Trieste



19/6 "Il Porto, per un protagonismo internazionale di Trieste. Sinergie possibili con il porto di Capodistria. Una sfida per il lavoro", Stazione Marittima, Trieste

20/6 Assemblea Ordinaria Confcommercio Trieste

20/6 Webinar: “La rappresentanza Doganale – Condizioni, modalità e responsabilità”, presso ASPT ASTRA F.V.G.

PREVIDENZA

39) Lavoro – D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge 21.6.2017, n. 96 su S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017.

La manovrina correttiva alla Legge di Bilancio 2017 è stata convertita non senza polemiche legate, come è noto, alla vicenda voucher che dopo essere stati cancellati ad aprile dal decreto legge n. 25/2017 (successivamente convertito dalla legge n. 49/2017) sono stati ora resuscitati sotto altra veste attraverso il lavoro occasionale utilizzabile dalle sole aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. Per il resto la legge di conversione introduce alcune novità in materia di distacco transnazionale e conferma senza modifiche le disposizioni già previste su decontribuzione dei premi di risultato e anticipazione del pensionamento.

Si evidenziano di seguito gli aspetti principali concernenti le materie di cui sopra.

Lavoro occasionale (art. 54-bis) - Il nuovo contratto di prestazione occasionale, oltre ad essere limitato alle sole micro imprese, si caratterizza per i seguenti aspetti:

- dal lato azienda non può dare luogo, con riferimento alla totalità dei lavoratori occasionali utilizzati nel corso di un anno civile, a compensi di importo complessivamente superiore a 5 mila euro;
- dal lato lavoratore non può dare luogo, per prestazioni rese sempre in un anno civile in favore della medesima azienda, a compensi di importo superiore a 2,5 mila euro;
- la misura oraria del compenso da riconoscere al lavoratore non può essere inferiore a 9 euro; il compenso è esente da imposizione fiscale mentre sono interamente a carico dell'azienda utilizzatrice gli oneri INPS e INAIL;
- la prestazione resa dal lavoratore occasionale non può eccedere le 280 ore nell'arco di un anno civile, pena la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato; analogo effetto si determina qualora il compenso corrisposto al lavoratore superi il tetto dei 2,5 mila euro in un anno;
- è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per l'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- per accedere al lavoro occasionale le aziende utilizzatrici e i lavoratori dovranno registrarsi su un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS.

Distacco transnazionale (art. 47-bis) – Come è noto, in base al DLGVO n.136/2016 (di recepimento della direttiva UE 67/2014), le imprese straniere che distaccano lavoratori in Italia hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del Lavoro secondo le modalità previste dal D.M. 10.8.2016. La comunicazione va effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco mentre eventuali variazioni devono essere comunicate entro 5 giorni.

Al riguardo la norma in esame ha precisato che:

- la comunicazione ha durata trimestrale e pertanto durante tale periodo copre tutte le operazioni di trasporto effettuate in Italia dall'autista distaccato per conto della stessa impresa;
- oltre alle informazioni già previste (tra cui numero e generalità dei distaccati, riferimenti dell'impresa utilizzatrice, data di inizio e fine del distacco), la comunicazione deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio dallo stesso sostenute;

- una copia della comunicazione preventiva di distacco deve essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al contratto di lavoro e ai prospetti paga dell'autista distaccato, per essere esibiti agli organi di polizia stradale in caso di controlli su strada; un'altra copia della comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall'impresa estera distaccante;
- la circolazione senza la documentazione di cui sopra o con documentazione non conforme sarà punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

Decontribuzione dei premi di risultato (art. 55) – E' stata confermata la decontribuzione sui premi di risultato o di produttività corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del D.L. n.50/2017). Come è noto, il beneficio, limitato alle sole aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo le modalità del D.M. 25.3.2016, consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota pensionistica INPS a carico dei datori di lavoro, nonché nell'azzeramento dell'analoga aliquota a carico dei datori di lavoro; la decontribuzione si applica su una quota massima di premio pari a 800 euro.

Anticipazione del pensionamento (art. 53) – E' stata confermata la modifica dell'attuale disciplina della cosiddetta Ape sociale che, come è noto, prevede il pensionamento anticipato di particolari categorie di soggetti svantaggiati, tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che svolgano da almeno 6 anni continuativi attività usuranti (in particolare conducenti di mezzi pesanti e camion, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati). Nei confronti dei suddetti soggetti è stato reso più flessibile il requisito dello svolgimento dell'attività usurante in via continuativa prevedendo che lo stesso possa essere soddisfatto anche nel caso in cui si siano verificate interruzioni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.

LAVORO

40) Linee guida in materia di tirocini – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25.5.2017

Il Governo e le Regioni con un nuovo accordo hanno aggiornato le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento (noti anche come tirocini extracurricolari) adottate nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero (art. 1, commi da 34 a 36 della legge n. 92/2012). Come in passato le Regioni avranno ora 6 mesi di tempo per recepire le modifiche introdotte.

Le nuove Linee guida tengono conto delle disposizioni europee volte a promuovere la qualità del tirocinio come strumento non configurabile come rapporto di lavoro bensì di orientamento professionale per i giovani.

In particolare il nuovo accordo eleva il tetto massimo di tirocini attivabili nelle singole aziende, fissa una durata minima del tirocinio e modifica i meccanismi di erogazione dell'indennità spettante al tirocinante.

Si riepilogano di seguito gli aspetti principali della disciplina dei tirocini alla luce delle novità introdotte.

Attivazione – L'attivazione del tirocinio continua ad essere subordinata ad una serie di obblighi a carico dell'impresa ospitante quali la preventiva convenzione con un soggetto promotore (tra cui

sono compresi, oltre a università e scuole, anche associazioni di categoria ed enti bilaterali purché autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro), nonché l'elaborazione di un progetto formativo ad hoc e la designazione di un tutor da affiancare al tirocinante.

Durata - I tirocini extracurricolari sono attivabili nei confronti di disoccupati (compresi i giovani che hanno completato gli studi superiori e universitari), lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito o a rischio occupazione, soggetti già

occupati che siano in cerca di altra occupazione, disabili e soggetti svantaggiati (tra cui vittime di violenza e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari). La durata massima dei tirocini è di 12 mesi (comprensiva di proroghe e rinnovi) per tutte le categorie tranne che per i soggetti disabili per i quali è invece di 24 mesi.

Rispetto al passato è stata introdotta una durata minima di 2 mesi.

Limiti numerici e premialità – Fermi restando i limiti numerici attuali di tirocini attivabili pari a:

- 1 per le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato
- 2 per le imprese tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato
- 10% dei dipendenti per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato,

la nuova disciplina ha introdotto una premialità volta a incentivare l'assunzione del tirocinante da parte delle imprese con oltre 20 dipendenti. Le imprese in questione potranno infatti superare il suddetto limite del 10% qualora assumano con un contratto di durata minima di 6 mesi almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. Tale premialità aumenterà progressivamente in proporzione alla quantità di tirocini stabilizzati fino ad arrivare a un massimo di 4 tirocini aggiuntivi nel caso in cui vengano assunti tutti i tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

del tirocinio nonché l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi. In caso invece di violazioni sanabili (tra cui violazione della convenzione, del piano formativo stipulati o della durata massima del tirocinio) l'interdizione non scatterà automaticamente ma solo a seguito di mancata regolarizzazione da parte dell'impresa.

Indennità di partecipazione – E' stato confermato l'obbligo per le aziende di corrispondere al tirocinante una indennità di partecipazione di importo minimo di 300 euro lorde mensili (importi più elevati potranno essere previsti dalle singole Regioni), con la precisazione che tale indennità va erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio di almeno il 70% su base mensile. L'indennità non va corrisposta nell'ipotesi di sospensione del tirocinio e non è dovuta in caso di tirocini a favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali.

Dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione va considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR 917/1986).

Obblighi – Oltre alla stipula della convenzione e alla designazione del tutor in possesso di competenze adeguate da affiancare al tirocinante, l'impresa ospitante deve assicurare la realizzazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo e valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio da parte del soggetto promotore dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

Regime sanzionatorio – Ferma restando la riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui non risulti conforme alle discipline regionali, sarà prevista a carico dell'impresa ospitante, in caso di violazioni non sanabili (cioè tirocini attivati senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti), la cessazione

TRIBUTI

41) IMU (dal Notiziario di giugno 2017 dello Studio Associato Zunarelli –

A cura dell'Ufficio di Trieste – Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzi)

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste si esprime nuovamente in materia di applicabilità dell'IMU in capo ai concessionari di beni demaniali siti nel porto di Trieste. La Commissione, nell'ambito di un ondivago orientamento giurisprudenziale, prende finalmente posizione in modo assai netto a favore dei concessionari, escludendo l'applicabilità dell'imposta. La sentenza pronunciata dalla CTR di Trieste si evidenzia per una

articolata motivazione laddove la Commissione si esprime confermando anche la legittimazione passiva del Comune con riferimento a quelle vertenze aventi ad oggetto l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione comunale pretende il pagamento dell'imposta.

La Commissione, con la pronuncia in esame, ha messo in evidenza come la sussistenza di un'autorizzazione alle operazioni portuali di cui all'art. 16 della L. 84/94, l'esistenza di una concessione demaniale, l'ubicazione delle aree in zona destinata ai traffici portuali, siano elementi che provano lo svolgimento di attività connesse al trasporto e l'insussistenza di autonomia reddituale funzionale: con la conseguente classificabilità delle aree in E/1 e la non debenza dell'IMU.

Il Collegio giudicante ha altresì statuito sulla ripartizione dell'onere probatorio, decretando che l'onere della prova dei presupposti per godere dell'esenzione grava su chi invoca il beneficio e, quindi, sui concessionari, mentre l'onere della prova sulla presenza di autonomia funzionale e reddituale (che determinerebbe l'inapplicabilità dell'esenzione) grava invece sulla Pubblica Amministrazione resistente.

NOTIZIE IN BREVE

42) AUTOTRASPORTO – DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato i moduli delle dichiarazioni antimafia da allegare alle domande per il rilascio delle Licenze Comunitarie. I nuovi moduli sono reperibili sul sito web del Ministero (<http://www.mit.gov.it/come-fare-per/trasporti/autotrasporto-merci/licenza-comunitaria-per-trasporto-merci-rilascio>), in formato editabile in modo che possano essere firmati anche con firma digitale. Si rammenta che il rilascio delle Licenze Comunitarie è subordinato all'esito positivo della verifica delle dichiarazioni che il Mit effettua interrogando la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno.

UNIONE EUROPEA

43) PACCHETTO MOBILITÀ

La Commissione Juncker ha lanciato l'iniziativa "L'Europa in movimento" che si propone di modernizzare la mobilità e i trasporti a livello europeo attraverso una serie di misure volte a "rendere il traffico più sicuro; incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio più equi; ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico; ridurre gli oneri burocratici per le imprese; combattere il fenomeno del lavoro nero e garantire ai lavoratori condizioni e tempi di riposo adeguati".

L'Europa in movimento prevede una prima serie di 8 proposte normative, cosiddetto Pacchetto mobilità, riguardanti in modo specifico il trasporto su strada con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato del trasporto delle merci e le condizioni sociali e occupazionali dei lavoratori. Questa prima serie di proposte sarà integrata nei prossimi 12 mesi da ulteriori proposte che si focalizzeranno su altri aspetti tra cui le emissioni dei veicoli pesanti.

Si evidenziano nel dettaglio le prime 8 proposte presentate:

- 1) proposta di modifica della direttiva 62/1999 relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (cosiddetta direttiva Eurovignette);
- 2) proposta di direttiva sull'interoperabilità dei sistemi elettronici di pedaggio stradale;
- 3) proposta di modifica dei regolamenti 1071/2009 e 1072/2009 riguardanti, rispettivamente, le condizioni da rispettare per esercitare l'attività di autotrasporto e le norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; si segnala che la proposta è volta a consentire un numero

- di operazioni illimitate di cabotaggio nell'arco di cinque giorni, modificando l'attuale limite di tre operazioni in sette giorni;
- 4) proposta di modifica della direttiva 1/2006 sull'uso dei veicoli in locazione senza conducente;
 - 5) proposta di modifica della direttiva 22/2006 concernente disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; in particolare la proposta interviene in materia del distacco considerando distaccati i conducenti che nell'arco di un mese presteranno servizio per almeno tre giorni in un altro Paese dell'Unione europea;
 - 6) proposta di modifica dei regolamenti 165/2014 e 561/2006 concernenti, rispettivamente, il tachigrafo e i tempi di guida e di riposo; in particolare la proposta in esame prevede che i riposi settimanali obbligatori degli autisti non potranno essere usufruiti a bordo del veicolo bensì in un luogo adeguato;
 - 7) proposta di regolamento delegato che integra la direttiva 40/2010 concernente i sistemi di trasporto intelligente;
 - 8) proposta di regolamento sul monitoraggio e la segnalazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti.

I testi completi delle proposte di cui sopra sono disponibili sulla pagina web della Commissione europea: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare i successivi sviluppi.

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

Per Vostre eventuali esigenze di personale, chiedete alla associazione l'elenco di figure professionali disponibili nella nostra banca dati.



Editore.

ASPT- ASTRA F.V.G.
CONFETRA FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI TRIESTE
ALLEANZA DELLA SPEDIZIONE E DEL TRASPORTO
NEL F.V.G.



Un secolo di storia
attività, esperienza

Stampato in proprio

Direttore responsabile
Ampelio Zanzottera

Autorizzazione del tribunale di Trieste n. 80
Registrato il 21 marzo 1950



info@aspt-astra.it
www.aspt-astra.it

Tel. +39 040 365209
34122 Trieste – Via Valdirivo 40

Aderente a:

